

"Come previsto dalla legge n. 12/1979, rubricata "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro", tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere assunti, oltre che dai consulenti del lavoro, anche da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.

In tal caso, questi ultimi sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 32 del 15 febbraio 2018, ha informato che coloro che svolgono per conto delle aziende adempimenti in materia di lavoro devono provvedere ad inoltrare comunicazione tramite la procedura telematica illustrata con la suddetta nota. Le modalità di invio all'INPS della richiesta da parte degli avvocati - che intendono operare come intermediari - sono state illustrate da questo Istituto con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019.

Si precisa che la comunicazione all'INL, effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla richiesta inoltrata all'INPS, in quanto l'assolvimento è condizione necessaria per il rilascio all'avvocato istante dell'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.

Ad ogni buon conto, si ricorda che, come precisato nel messaggio n.

2819/2019, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo dc.entraterecupero crediti@postacert.inps.gov.it).

Nell'oggetto della PEC sarà necessario indicare la seguente dicitura:

"Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale - Avvocato", ed allegare i seguenti documenti:

- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine professionale;
- copia del modulo "SC64" compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli";
- copia del documento di identità riportato sul modulo "SC64".

Qualora, invece, il professionista voglia operare non in qualità di intermediario ex art. 1 della legge n. 12/1979, ma in qualità di avvocato, ad esempio per gli adempimenti relativi alla presentazione delle istanze per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia o per la presentazione di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'Istituto, per la richiesta di autorizzazione si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la circolare n. 151 del 28/10/2013 (punto 3).

Come illustrato dalla suddetta circolare, l'avvocato dovrà consegnare la richiesta di autorizzazione, utilizzando il modulo allegato alla circolare medesima, allegando altresì copia del documento di riconoscimento e del certificato di iscrizione all'Ordine."